ACCORDO INTERAZIENDALE
TRA LE AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

PREMESSO CHE

- con DGR n. XXXX del GG/MM/AAAA, la Regione del Veneto ha approvato la cessione da parte dell'Azienda ULSS 1 alle altre Aziende sanitarie della Regione, di parte delle dotazioni acquisite per il dispositivo di assistenza sanitaria ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, da mantenersi a disposizione del Dipartimento SUEM per le attività di assistenza sanitaria ai grandi eventi nonché per le esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità;

- tale struttura dovrà assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore rilevanza e, ove necessario, l'impiego nel piano di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU) che ha approvato le "Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate", prevede la pianificazione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie;

- negli eventi non organizzati, nei quali un elevato numero di persone si raduna spontaneamente in occasione di festività, ricorrenze, manifestazioni politiche o visite di alte personalità, il potenziamento del Servizio di Emergenza per far fronte all'aumento degli interventi di soccorso derivante dall'evento è di responsabilità esclusiva del sistema SUEM 118 che deve attivare, con oneri a carico dell'Azienda sanitaria, tutti i mezzi necessari;

- negli eventi organizzati, quali manifestazioni sportive, concerti, fiere ed eventi analoghi, gli organizzatori dell'evento sono responsabili della predisposizione, sulla base della tipologia di evento e dei rischi ipotizzabili, del piano sanitario e dei costi da sostenere per le risorse da utilizzare;

- per i grandi eventi organizzati è prevista la presenza sul luogo di personale del SUEM incaricato del coordinamento e del monitoraggio delle attività di soccorso sanitario e dell'eventuale trasporto verso le strutture ospedaliere; tale intervento è da considerarsi attività straordinaria i cui oneri economici ricadono a carico degli organizzatori;

- gli eventi di maggiore portata possono generare ricadute anche sul territorio circostante (quali chiusure stradali, incremento del traffico, assembramenti, ecc.) richiedendo in tal caso un potenziamento dell'attività del SUEM; tale attività rientra tra i compiti istituzionali del servizio e i relativi oneri competono pertanto alle Aziende;

- al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) è stato affidato il compito di identificare le risorse economiche necessarie a livello regionale per l'assistenza ai grandi eventi, da inserire nel piano annuale delle attività da approvarsi dalla Giunta regionale con proprio atto;

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., che consente alle Amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o imprese private;

- l'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità firmato il 23 gennaio 2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità;

- l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del Comparto di tutti i ruoli;

- l'art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del Comparto sanità;

- l'art. 89, commi 2 e 6 del CCNL dell'Area Sanità firmato il 23 gennaio 2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del Comparto;

- l'art. 1, comma 219 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto Sanità;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011 recante "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale";

TRA

- l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito denominata ULSS n. 1), con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF/P.IVA 00300650256), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,,
- l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2) con sede a Treviso in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (di seguito denominata ULSS n. 3), con sede a Venezia in Via Don Federico Tosatto 147 (CF/P.IVA 02798850273), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (di seguito denominata ULSS n. 4), con sede a San Donà di Piave (VE) in …… n. … (CF/P.IVA 02799490277), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 5 Polesana (di seguito denominata ULSS n. 5), con sede a Rovigo in Viale Tre Martiri n. 89 (CF/P.IVA 01013470297), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito denominata ULSS n. 6), con sede a Padova in Via E. degli Scrovegni 14 (CF/P.IVA 00349050286), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito denominata ULSS n. 7), con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti, 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito denominata ULSS n. 8), con sede a Vicenza in Viale Ferdinando Rodolfi 37 (CF/P.IVA 02441500242), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera (di seguito denominata ULSS n. 9), con sede a Verona in Via della Valverde 42 (CF/P.IVA 02573090236), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda Ospedale-Università di Padova, con sede a Padova in Via Nicolò Giustiniani 2 (CF/P.IVA 00349040287), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede a Verona in Piazzale Aristide Stefani 1 (CF/P.IVA 03901420236), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. …….,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo disciplina la partecipazione delle Aziende del Servizio Sanitario regionale all'attività svolta dal servizio dedicato al coordinamento e alla gestione degli eventi del Dipartimento funzionale interaziendale regionale del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito Dipartimento SUEM) nonché alle attività di soccorso sanitario relative ad eventi calamitosi che interessino il territorio di una o più Aziende.
La sottoscrizione del presente accordo costituisce il presupposto per la collaborazione, nell'ambito degli eventi sopra descritti, per l'assistenza sanitaria o di altra attività che sia ad essa correlata o comunque inerente agli eventi stessi, da parte del personale di ciascuna Azienda.

Articolo 2 – Attività previste
Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, in particolare sanitario e di supporto all'assistenza sanitaria, individuato dal responsabile del servizio di assistenza agli eventi del Dipartimento SUEM, per garantire l'assistenza a tutti coloro che saranno interessati da ciascun evento.
L'assistenza sanitaria sarà prestata sul luogo dell'evento, nei posti medici, in ambulanza, nel posto comando dedicato nonché, se necessario, anche presso la centrale operativa SUEM interessata dall'evento. Comprende anche le attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.
L'attività di assistenza sanitaria può essere preceduta da una fase di formazione obbligatoria, a cui i professionisti sono tenuti a partecipare.
Il personale dipendente delle Aziende sanitarie e Ospedaliere potrà essere impiegato anche in attività relative ad esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità, a livello regionale su richiesta della Centrale di Coordinamento delle Grandi Emergenze del SUEM dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e, per il tramite di quest'ultima, in ambito nazionale ed internazionale su richiesta del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Articolo 3 – Pianificazione dell'attività e definizione delle necessità assistenziali
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Centrale Operativa del SUEM di ciascuna Provincia provvede a identificare il calendario dei grandi eventi programmati per l'anno successivo, identificando le necessità assistenziali per ciascun evento.
Per le attività che richiedono il concorso di altre Aziende sanitarie e Ospedaliere, il Dipartimento SUEM provvede ad identificare le Aziende che concorrono all'assistenza di ciascun evento e il relativo piano di impiego del personale e dei mezzi.
Sulla base della programmazione del Dipartimento SUEM, il Coordinatore del CREU, nell'ambito della presentazione del piano annuale delle attività, identifica il budget necessario per ciascuna Azienda per la copertura dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive svolte dal proprio personale.
Per gli eventi non programmati la Centrale Operativa del SUEM interessata presenta la richiesta delle risorse necessarie al Dipartimento SUEM, che provvede alla stesura del relativo piano di impiego del personale e dei mezzi.

Articolo 4 – Svolgimento dell'attività
I professionisti individuati per l'assistenza agli eventi potranno svolgere l'attività, sulla base delle esigenze dell'Azienda di appartenenza, con le seguenti modalità:
1) all'interno del loro orario di lavoro, con utilizzo dell'istituto della missione:
2) in parte al di fuori dell'orario di lavoro, nelle modalità di seguito elencate:
   a) per la dirigenza dell'Area Sanità, in regime di convenzioni di consulenza ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23 gennaio 2024;
   b) per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Comparto - Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari, in ragione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività

di interesse comune, presupposto del presente accordo o in regime di incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i.;

c) per il restante personale del Comparto, in regime di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Il personale impiegato per le esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità presta la propria opera all'interno dell'orario di lavoro.

Articolo 5 – Accordi economici e modalità di pagamento

I compensi spettanti al personale dell'Azienda per l'attività di cui al punto 2) dell'art. 4, svolta al di fuori dell'orario di lavoro in favore di altre Aziende sono i seguenti:

a) € 100,00 per ogni ora di attività per il personale della Dirigenza sanitaria;
b) € 50,00 per ogni ora di attività per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Comparto - Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
c) € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

I compensi spettanti al personale che opera in favore della stessa Azienda che gestisce l'evento sono i seguenti:

- € 80,00 per ogni ora di attività per i Dirigenti medici e sanitari;
- € 50,00 per ogni ora di attività per gli infermieri ed eventuali altri profili del ruolo sanitario dell'Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
- € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

Il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività resta escluso dal computo delle ore prestate.

I suddetti compensi sono al netto di oneri previdenziali e fiscali (IRAP).

Ciascuna Azienda si assumerà gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di viaggio (alla tariffa di 0,16/km, oltre ai pedaggi autostradali), sostenute dal proprio personale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, sia se prestata all'interno dell'orario di lavoro, sia se prestata al di fuori dell'orario di lavoro, tramite uno degli altri istituti sopra citati.

Tutte le spese relative agli emolumenti corrisposti al personale per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, anche impiegato in favore di altre Aziende, restano a carico dell'Azienda di appartenenza, fino al tetto massimo della cifra assegnata dal CREU per tali attività.

Esauriti i fondi assegnati dal CREU il pagamento degli emolumenti corrisposti al personale per l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, richiesta da un'altra Azienda, resta a carico di quest'ultima.

Per tracciare i costi dovranno essere utilizzate specifiche voci di spesa e voci stipendiali, appositamente dedicate.

Per le attività con oneri a carico dell'organizzatore della manifestazione si applicano le seguenti tariffe:

- € 80,00 per ogni ora di attività per i Dirigenti medici e sanitari;
- € 50,00 per ogni ora di attività per gli infermieri ed eventuali altri profili del ruolo sanitario dell'Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
- € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

Art. 6 – Rendicontazione delle attività

L'Azienda sanitaria che gestisce l'evento trasmetterà a ciascuna Azienda, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il riepilogo degli accessi e delle relative timbrature causalizzate effettuate dal personale di quest'ultima per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, comprensivo dei nominativi dei professionisti, delle giornate di presenza e delle ore prestate, sulla base della programmazione autorizzata dal Dipartimento SUEM.

Art. 7 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda sanitaria che gestisce l'evento solleva ciascuna Azienda interessata da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa al presente accordo e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio, anche in itinere, nonché per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 12 dicembre 2024, che ha introdotto il modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con assunzione della totale ritenzione del rischio RCT/O.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dipendenti di ciascuna Azienda, impegnati nel Servizio sanitario di assistenza, dovranno attenersi alle *policy* aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali dell'Azienda in favore della quale prestano servizio, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.
Le Parti assicurano che i dati raccolti, in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ciascuna Azienda autorizza, con la presente, le altre Aziende sanitarie al trattamento dei dati personali e sensibili raccolti e conservati per le finalità di gestione e pagamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza
I dipendenti di ciascuna Azienda hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Art. 10 – Durata
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale, rinnovabile tacitamente di un ulteriore triennio.

Art.11 – Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 12 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Disposizioni finali
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda ULSS n. 1. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014). L'Azienda ULSS n. 1 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 50395 del 13 dicembre 2006 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo_____ Data _____

Per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 6 Euganea
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 8 Berica
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda Ospedale-Università di Padova
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Il Legale rappresentante _____